



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 117/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ TELEGRANDA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO
DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE
“TELEGRANDA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART. 20, COMMA 5, DELLA
LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE N. 2/2016 DEL 29 FEBBRAIO 2016)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS del 2 agosto 2012;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1, modificata, da ultimo, dalla l.r. n. 10/2011 (Testo coordinato) recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 250/12/CONS, del 17 settembre 2012, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Piemonte;

VISTA la Convenzione del 17 settembre 2012 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Piemonte l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla*

vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Piemonte, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con nota prot. n. 34236/A0400A-R del 6 ottobre 2015, invitava la società Telegranda S.p.A., con sede in Beinette (CN), via Giovanni Agnelli n. 3, fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “Telegranda” a fornire copia della registrazione dei programmi diffusi dalle ore 00:00 del 28 settembre 2015 alle ore 24:00 del 4 ottobre 2015 dalla citata emittente, munita di idonea segnalazione identificativa della data e dell'orario di diffusione.

La suddetta società, con note del 27 e del 29 ottobre 2015, assunte al protocollo del Consiglio Regionale del Piemonte in data 3 novembre 2015 (prot. n. 38354/A04040-R) ha trasmesso le registrazioni richieste, precisando che l'archivio di messa in onda della programmazione, a causa di alcuni *black out* verificatisi nell'erogazione dell'energia elettrica, ha effettuato negli ultimi due mesi la registrazione con la data errata riportando l'indicazione dell'anno 2014 invece di quella del 2015.

Il CO.RE.COM. Piemonte, avendo riscontrato che le registrazioni ad esso pervenute risultavano prive di audio, con nota prot. n. 40019/A04040 del 12 novembre 2015, chiedeva alla società Telegranda di trasmettere la registrazione integrale della programmazione mandata in onda nel periodo richiesto.

L'emittente “Telegranda”, con nota prot. n. 40502/A04040 del 17 novembre 2015, comunicava di non essere in grado di fornire materiale di buona qualità relativo al periodo richiesto in quanto per un problema tecnico, al momento superato, le registrazioni della programmazione effettuate alle date occorrenti non risultavano di buona qualità e presentavano gravi carenze audio/video.

Dalla documentazione acquisita in atti si rileva che a far data dal 29 dicembre 2015 la società Telegranda S.p.A. ha trasformato la forma giuridica in Società a responsabilità limitata variando la propria denominazione in Telegranda S.r.l.

Il Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza, con nota prot. n. 0018166/2016 del 10 febbraio 2016 - in merito alla richiesta avanzata dal CO.RE.COM. Piemonte tramite l'Autorità con nota prot. n. 42661/A04040 del 1 dicembre 2015 per la verifica della corretta conservazione dell'archivio dei programmi mandati in onda da “Telegranda” - ha comunicato che a seguito di sopralluogo effettuato presso la sede della società Telegranda in data 12 gennaio 2016, ed in esito alla richiesta di esibizione della registrazione della programmazione a far data dal 14 ottobre 2015, il rappresentante dell'emittente ha dichiarato che a causa di alcuni *black out* verificatisi nell'erogazione dell'energia elettrica, era possibile fornire la registrazione dei

programmi solo a partire dalla data del 26 ottobre 2015, precisando altresì che il palinsesto dell'emittente "Telegranda" è stato sospeso alle ore 24:00 del 31 dicembre 2015 in attesa di valutare l'opportunità della messa in liquidazione della società Telegranda.

Con atto PROC. N. 2 CONT. N. 2/2016 N° PROT.6942/A04040 del 29 febbraio 2016 il CO.RE.COM. Piemonte, constatata la parziale assenza nell'archivio tenuto dall'emittente delle registrazioni dei programmi diffusi da "Telegranda" nei tre mesi successivi alla data della loro messa in onda, accertava la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio e contestava alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Deduzioni della società

La società Telegranda S.r.l., cui il citato atto di contestazione PROC. N. 2 CONT. N. 2/2016 N° PROT.6942/A04040 del 29 febbraio 2016 risulta notificato in pari data, nel termine assegnato dal CO.RE.COM. Piemonte non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione riguardo ai fatti rilevati.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Piemonte, con delibera n. 30-2016 del 22 aprile 2016, ha ritenuto di confermare la violazione contestata ed ha proposto a questa Autorità, l'irrogazione nei confronti della società Telegranda S.r.l., di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale.

Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta formulata dal CO.RE.COM. Piemonte poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge n. 223/1990 per la mancata od irregolare conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente "Telegranda" nel periodo compreso tra il 28 settembre ed il 4 ottobre 2015 nonché nel periodo compreso tra il 14 ed il 26 ottobre 2015. La circostanza per la quale l'apparecchiatura di registrazione, a causa di alcuni *black out* verificatisi nell'erogazione dell'energia elettrica, non risultava in condizioni di conservare correttamente la copia dei programmi, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull' esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione della registrazione dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità, considerato che la violazione per mancata od irregolare conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente "*Telegranda*" risulta essersi protratta per oltre due settimane ed aver precluso in tal modo alle istituzioni competenti l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, con conseguenti possibili indebiti vantaggi per la stessa.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Nel considerare che la società Telgranda S.r.l. non ha cooperato all'attività istruttoria con l'invio di memorie giustificative, si prende atto che quest'ultima, pur non essendo in grado di consegnare copia della registrazione della programmazione andata in onda nel periodo compreso tra il 14 ed il 26 ottobre 2015, ha fornito alla Guardia di Finanza la registrazione dei programmi trasmessi dal 26 ottobre al 1 novembre 2015, confermando così di essersi attivata per l'eliminazione dei problemi occorsi all'apparecchiatura di registrazione, come dichiarato al CO.RE.COM. con la citata nota prot. n. 40502/A04040 del 17 novembre 2015 ed alla stessa Guardia di Finanza nel corso degli accertamenti da quest'ultima posti in essere.

C. Personalità dell'agente

Si prende atto della buona fede della società che, oltre a non risultare destinataria di ulteriori provvedimenti sanzionatori emessi per fatti analoghi da questa Autorità, non ha tentato di occultare la violazione né si è limitata ad ammettere l'irregolarità delle registrazioni nel solo periodo richiesto dal CO.RE.COM. (dal 28 settembre 2015 al 4 ottobre 2015) dichiarando spontaneamente che l'archivio di messa in onda della programmazione ha effettuato per due mesi la registrazione con la data errata.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione della perdita di esercizio riscontrata nell'ultimo bilancio disponibile della società Telegranda, relativo all'anno 2014, non risultano tali da consentire l'applicazione di una sanzione pecuniaria superiore a quella sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Telegranda S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “*Telegranda*” con sede in Beinette (CN), Via Giovanni Agnelli n. 3, di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 117/16/CSP ai sensi dell’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 117/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci